



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. XXX / 2023

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.

Oggi 11/05/2023, innanzi al giudice dott. XXXX XXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente l'Avv. Denis Rosa

per la parte convenuta l'Avv. Lo Guarro

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.





Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. XXXX XXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXXX , all'udienza del **11/05/2023**, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, laseguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXX / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **24/03/2023**

da

XXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. MANISCALCO MARIA e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ;

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271),
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA (C.F. 80011240233), con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv.

Motivi della decisione





La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo

- di essere insegnante iscritta nelle GPS e attualmente in servizio presso IC di Sanguinetto Luigi Einaudi di Verona di Verona, quale destinataria di contratto a tempo determinato, e di avere prestato i seguenti servizi con contratti a tempo determinato:

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2017-2018	IC CERIA	EEEE	24	14/09/2017	22/09/2017
2017-2018	IC BOVOLONE	EEEE	24	27/09/2017	11/10/2017
2017-2018	IC LEGNAGO 2	ADEE	24	12/10/2017	31/08/2018
2018-2019	IC NOGARA	ADEE	24	12/09/2018	30/06/2019
2019-2020	IC LEGNAGO 2	ADEE	24	16/09/2019	31/08/2020
2020-2021	IC LEGNAGO 2	ADEE	24	14/09/2020	31/08/2021
2021-2022	IC SANGUINETTO	EEEE	24	07/09/2021	31/08/2022
2022-2023	IC SANGUINETTO	EEEE	24	02/09/2022	30/06/2023

- di non avere ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti, che non ha ricevuto per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023 in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

Ha chiesto, pertanto accogliersi, le seguenti conclusioni:

CONCLUSIONI

- 1) IN VIA PRINCIPALE**, *previa eventuale **disapplicazione** dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), **per violazione** delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, **accertarsi e dichiararsi** il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per*





*l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, **con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi** il Ministero dell'Istruzione e del Merito **ad assegnare** alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, **con le modalità e le funzionalità** di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, **e ad accreditare** sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico **da destinare** alla formazione professionale della parte ricorrente.*

- 2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, **condannarsi** il Ministero dell'Istruzione e del Merito **ad assegnare** alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la**





*formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, **e ad accreditare** sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico **da destinare** alla formazione professionale della parte ricorrente, **a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.***

Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da detrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed in via preliminare ha eccepito la parziale prescrizione del credito per quanto riguarda l'anno scolastico 2017/2018 con riferimento alla data di notifica del ricorso (31.3.2023) Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso avverso, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il Ministero ha chiesto che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.

L'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione convenuta è infondata.

La parte ricorrente ha prodotto sub 1.2 la diffida con la quale la ricorrente ha interrotto la prescrizione con allegato l'avviso di ricevimento da cui





risulta la consegna al Ministero il 10.7.2018. Pertanto nei cinque anni a ritroso dalla diffida rientra anche l'anno scolastico 2017-2018.

Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.*

In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli





destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia Europea (VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2), ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): *«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad*





altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Il Giudice Amministrativo ha censurato negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine ritenendola irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

Alla luce dei principi enunciati dalla CGUE, poiché si tratta di mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, si deve ritenere priva di giustificazione, e quindi discriminatoria, l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. Ne consegue la disapplicazione delle sopra citate disposizioni legislative e regolamentari (in ogni caso già annullate in parte qua dal Consiglio di Stato) che limitano l'erogazione del contributo per la formazione professionale ai soli docenti di ruolo.





La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere svolto (All. 1 sub 1 ,2) i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati. La domanda si riferisce ad incarichi conferiti sino alla fine dell'anno scolastico ovvero sino al termine delle attività didattiche e quindi sicuramente equiparabili, anche sotto profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo.

Ciò premesso, le domande di parte ricorrente svolte devono essere accolte solo in parte.

L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Pertanto devono essere disattese le domande della ricorrente nella parte in cui si chiede la condanna del Ministero al pagamento di somme di denaro, a titolo di diretto contributo per la formazione professionale o, in subordine, a titolo risarcitorio.

L'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi e rivalutazione, poiché il beneficio economico non è equiparabile ad una voce retributiva.

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni svolte con il ricorso introduttivo.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014,





n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e 2022/2023;
- 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente;
- 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 721,00 per compensi professionali ed € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 11.5.2023

IL GIUDICE

XXXX XXXXX

